

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTO TERZI ~~E DEL COMPENSO~~ AGGIUNTIVO

*Emanato con Decreto Rettorale Rep n. 644/2018 Prot. n. 64845 del 03/05/2018
Integrato con le modifiche di cui al DR Rep. n. 1611 del 9/9/2019
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa aggiornato al 01/10/2019)*

Sommario:

Oggetto del Regolamento

TITOLO I – PRESTAZIONI CONTO TERZI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Esclusioni

Art. 3 – Corrispettivi, tariffe, prelievi ed esenzioni

Art. 4 – Fondo Conto terzi

Art. 5 – Natura dei compensi e personale ammesso al riparto diretto

Art. 6 - Autorizzazione delle commesse e del riparto dei proventi

TITOLO II - RIPARTIZIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ART. 9 L. 240/10

Art. 7 – Compenso Aggiuntivo

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 8 – Entrata in vigore ed efficacia

Art. 9 – Abrogazione e regime transitorio

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L. n. 370/1999, le attività, realizzate dall'Università di Bologna, di ricerca e consulenza di cui all'art. 66 del DPR n. 382/1980, in esecuzione di convenzioni e contratti stipulati con Enti pubblici o privati e quelle svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. n. 1592/1933; attività d'ora in avanti definite "conto terzi".
2. ~~Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità di ripartizione del compenso aggiuntivo di cui all'art. 9 della L. 240/2010.~~ **(comma abrogato con DR Rep. n. 1611 del 9/9/2019 prot. n. 201161 a decorrere dal 1 ottobre 2019)**

TITOLO I

PRESTAZIONI CONTO TERZI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie Strutture, nel prevalente interesse del terzo committente.
2. L'esecuzione delle prestazioni conto terzi può essere affidata a tutte le Strutture dell'Ateneo e a singoli docenti, ricercatori e personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità.

3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o Personale contrattualizzato, ferma restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il Personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata delle Strutture, può deliberare una temporanea esenzione dall'applicazione del presente Regolamento limitatamente a quelle attività di servizio a terzi, non convenzionate con altri, effettuate da soggetti che le compiano nell'ambito del percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio. La temporanea esenzione può essere deliberata nei casi in cui le risorse che scaturiscono da queste attività rivolte a terzi siano necessarie a effettuare investimenti in adempimento alle normative indispensabili all'esercizio delle attività stesse.

Art. 2 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla ripartizione dei proventi di cui alla disciplina del presente Regolamento le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, come risultanti da apposito accordo tra le parti.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento le convenzioni e i contratti stipulati per disciplinare progetti di ricerca elaborati a seguito di bando pubblico di finanziamento o progetti competitivi, in cui l'Università sia formalmente subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale, in funzione dei vincoli del finanziamento stesso.
3. Ai fini del presente Regolamento, non sono considerate "attività conto terzi" le prestazioni rese da una Struttura dell'Ateneo a favore di un'altra Struttura dell'Ateneo stesso.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle prestazioni di natura assistenziale svolte dal Personale universitario operante in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.
5. Sono esclusi dal regime di ripartizione di cui al presente Regolamento i contratti e le convenzioni stipulati nel prevalente interesse dell'Università. Le ritenute previste all'art. 3 del presente Regolamento sono applicate anche alle attività svolte su committenza pubblica e privata qualificate dalla Struttura come a prevalente interesse dell'Ateneo.
6. Ai fini di cui al comma precedente, l'organo deliberante della Struttura, in sede di esame della proposta, deve adeguatamente motivare il prevalente interesse dell'Ateneo. La delibera deve essere adottata con la maggioranza dei 4/5 dei presenti. La decisione assunta deve essere portata a conoscenza di tutto il Personale che afferisce alla Struttura con adeguati strumenti di pubblicità e trasparenza.

Art. 3 – Corrispettivi, tariffe, prelievi ed esenzioni

1. Le Strutture titolari della commessa, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività "conto terzi", dovranno considerare i costi diretti, i costi indiretti e i prelievi di cui al successivo comma 3
2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti per contratti e convenzioni sono stabilite al netto dell'IVA e approvate dall'Organo deliberante della Struttura. Per le prestazioni tariffabili si

potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a quelli determinati sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; analoga disciplina, ove possibile, si applica ai corrispettivi dei contratti.

3. Le voci di prelievo, che dovranno essere effettuate preliminarmente alla ripartizione dei proventi tra il Personale avente diritto sono le seguenti:
 - a) una trattenuta, a copertura dei costi generali sostenuti dalla Struttura per l'esecuzione della commessa, nella misura percentuale pari ad almeno il 2% degli incassi totali, come risultanti da fatturazione al netto di IVA;
 - b) una trattenuta nella misura del 15% degli incassi totali, come risultanti da fatturazione al netto di IVA, destinata al "Fondo Conto Terzi", distribuito al Personale contrattualizzato secondo la disciplina dell'art. 4 del presente Regolamento.
4. I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo non si applicano alle seguenti componenti di costo:
 - assegni di ricerca;
 - borse di dottorato;
 - borse di studio;
 - ricercatori a tempo determinato;
 - per l'acquisto di un'attrezzatura di un valore minimo di 30.000,00 euro al netto di IVA.

Tali costi devono trovare integrale copertura sui ricavi di una singola commessa ed essi devono essere espressamente indicati nel contratto con il soggetto terzo.

Art. 4 - Fondo Conto terzi

1. Il "Fondo Conto Terzi", alimentato mediante la trattenuta del 15% sugli incassi totali, come risultanti da fatturazione al netto di IVA, viene destinato al personale contrattualizzato sulla base dei criteri di seguito riportati, articolandosi, a sua volta, in un "Fondo Comune" e un "Fondo di Ateneo".
2. Il "Fondo Comune" è composto dal 90% delle risorse del "Fondo Conto Terzi". Esso viene distribuito tra il Personale B, C, D, EP e CEL secondo i seguenti coefficienti di riparto:
 - B e CEL: 0,85;
 - C: 1;
 - D ed EP: 1,25
3. Il "Fondo di Ateneo" è composto dal restante 10% delle risorse del "Fondo Conto Terzi" ed è destinato per l'80% del suo ammontare al Personale della categoria EP e per il restante 20% al personale di categoria D con incarico di responsabilità ex art. 91 cc. 1 e 3 del vigente CCNL del Comparto Università. Esso viene distribuito tra il suddetto Personale a seguito di accertamento della valutazione positiva dei rispettivi risultati, secondo i seguenti coefficienti di riparto:
 - D ex art. 91 co. 1: 0,25
 - D ex art. 91 co. 3: 1,00
 - EP 3^ fascia: 1,00
 - EP 2^ fascia: 1,15
 - EP 1^ fascia: 1,25

4. Il Personale di cui al comma 1 del presente articolo concorre alla ripartizione del “Fondo Comune” e del “Fondo di Ateneo” sulla base dei criteri sopra riportati in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell’anno di riferimento e, per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
- 5 Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze imputate a day hospital, ricovero ospedaliero, gravi patologie, infortunio sul lavoro o causa di servizio, congedo di maternità (compresa l'interdizione anticipata dal lavoro), a congedo di paternità, congedo parentale retribuito, nonché le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale e, inoltre, le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 6 Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.
- 7 Entro il mese di dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell’indennità di risultato si procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.
- 8 Fino al completo esaurimento degli effetti della precedente disciplina, così come prevista dall’art. 8 del presente Regolamento, nonché, a regime, per il personale tecnico amministrativo individuato come Responsabile della Commessa, al fine di assicurare un compenso complessivo almeno pari a quello spettante al restante Personale della medesima categoria contrattuale, le somme percepite dal Personale contrattualizzato che partecipa al riparto diretto dei proventi derivanti da attività conto terzi sono oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo Conto Terzi in base ai seguenti criteri:
 - per il Personale di categoria BCD ed EP non titolare di posizione organizzativa con il 100% delle rispettive quote del Fondo Comune;
 - per Personale titolare di posizione organizzativa di categoria EP tra il 92% della quota di Fondo Comune e il 8% della quota di Fondo di Ateneo;
 - per il Personale di categoria D titolare di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 91 co. 1 e co. 3 del CCNL 16.10.2008 tra 98% della quota di Fondo Comune e il 2% della quota di Fondo di Ateneo.
 -

Art. 5 – Natura dei compensi e personale ammesso al riparto diretto

1. I compensi percepiti ai sensi del presente Regolamento concorrono alla determinazione del trattamento economico complessivo ai fini del rispetto dei limiti retributivi previsti dalle disposizioni legislative in materia.
2. Sono ammessi al riparto diretto dei proventi derivanti da attività conto terzi, il personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato.
3. Il Personale contrattualizzato partecipa esclusivamente al riparto del “Fondo conto terzi” di cui all’art. 4 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

4. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, svolte dal personale contrattualizzato della Struttura che gestisce la commessa sono rese nell'ambito dei propri compiti istituzionali e in ragione della categoria contrattuale di inquadramento.
5. Può essere ammesso a partecipare al riparto diretto il personale contrattualizzato qualificato come Responsabile di commessa.
6. Si definisce "Responsabile di commessa" il soggetto individuato dalla Struttura universitaria contraente, appartenente al ruolo docente o tecnico amministrativo, di categoria D o EP che sia in possesso della necessaria qualificazione tecnica, al quale viene affidato il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi complessivi di progetto, come concordati col committente.

Art. 6 - Autorizzazione delle commesse e del riparto dei proventi

1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, l'individuazione del personale direttamente coinvolto nelle prestazioni e gli eventuali compensi attribuiti su proposta del Responsabile della commessa, sono approvati dal competente Organo deliberante della Struttura (per l'Amministrazione Generale o per le Strutture che ne siano prive si intende il Direttore Generale). La pubblicazione in un'area riservata accessibile soltanto al personale di ciascuna Struttura interessata del piano di riparto delle risorse derivanti da attività conto terzi tra il personale individuato costituisce condizione di procedibilità per l'erogazione delle somme al personale.
2. Il personale incluso nel piano di riparto può rinunciare al compenso con atto formale motivato. Le relative somme rientrano nella disponibilità della Struttura e l'Organo deliberante ne decide l'utilizzo su proposta del Responsabile della commessa.
3. Per l'esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o Personale contrattualizzato, l'autorizzazione della commessa compete al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente o al Direttore Generale per il Personale contrattualizzato dell'Amministrazione Generale. L'eventuale diniego deve essere analiticamente motivato. Il Personale universitario individuato dal committente per l'esecuzione della commessa oggetto del diniego può presentare istanza di riesame da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, organo competente in 2° grado.

TITOLO II

RIPARTIZIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ART. 9 L. 240/10 (titolo abrogato con DR Rep. n. 1611 del 9/9/2019 prot. n. 201161 a decorrere dal 1 ottobre 2019)

Art. 7 – Compenso Aggiuntivo (articolo abrogato con DR Rep. n. 1611 del 9/9/2019 prot. n. 201161a decorrere dal 1 ottobre 2019)

- ~~1. A decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 9 della L. 240/10, è istituito un Compenso Aggiuntivo per il Personale tecnico amministrativo, erogato utilizzando le risorse previste dall'art. 8 comma 6 del Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, nella misura deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.~~

- ~~2. Tale fondo, in ragione del contributo diretto e indiretto fornito dal Personale tecnico amministrativo di categoria B-C-D-EP per la realizzazione dei corsi professionalizzanti, è ripartito al medesimo Personale, a titolo di Compenso Aggiuntivo, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento e, per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.~~
- ~~3. Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.~~

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 8 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica ai contratti e alle convenzioni per lo svolgimento di attività conto terzi sottoscritti successivamente all'entrata in vigore dello stesso. Per le prestazioni a tariffa, le disposizioni del presente Regolamento si applicano relativamente alle fatture emesse successivamente all'entrata in vigore dello stesso.
3. Il Fondo Conto Terzi è ripartito in base alla disciplina di cui all'art. 4 del presente Regolamento a decorrere dall'anno 2019.

Art. 9 – Abrogazione e regime transitorio

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del Regolamento di cui al DR n. 1039/2010 del 17/09/2010 e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento di cui al DR n. 1039/2010 del 17/09/2010 e ss.mm.ii. continua ad applicarsi ai contratti e alle convenzioni per lo svolgimento di attività conto terzi sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali sia già stato approvato il piano di riparto dei proventi fino alla conclusione degli effetti degli stessi contratti e convenzioni. Per le prestazioni a tariffa, il Regolamento di cui al DR n. 1039/2010 del 17/09/2010 e ss.mm.ii. continua ad applicarsi relativamente alle fatture emesse antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
